



COMUNE DI BAONE

Piazza XXV Aprile, 1 35030 BAONE (PD)

e-mail: info@comune.baone.pd.it

posta certificata: baone.pd@cert.ip-veneto.net

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. 247 VIA RIVIERA E LA S.P. 89 VIA BANZE IN FRAZIONE DI RIVADOLMO

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto

FRANCESCO
P O L I

dorsoduro 1128 VE 30123
partita Iva n°03823740273
cell. 3356812803
francescopoli75@gmail.com

SCHEMA DI CONTRATTO

Progetto per la realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 247 via Riviera e la S.P. 89 Via Banze in frazione di Rivadolmo

Affidamento alla ditta
Repert. n.

INDICE

Art. 1. Oggetto dell'appalto	5
Art. 2. Ammontare dell'appalto	5
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	6
Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	6
Art. 5. Documenti del contratto	7
Art. 6. Osservanza di leggi e regolamenti	7
Art. 7. Protocollo di legalità	8
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	10
Art. 9. Fallimento dell'appaltatore	11
Art. 10. Domicilio e rappresentante dell'appaltatore	11
Art. 11. Garanzia definitiva	11
Art. 12. Assicurazione a carico dell'impresa	13
Art. 13. Norme generali di sicurezza	14
Art. 14. Sicurezza sul luogo di lavoro	14
Art. 15. Piani di sicurezza	15
Art. 16. Piano operativo di sicurezza	16
Art. 17. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	16
Art. 18. Consegna e inizio dei lavori	17
Art. 19. Termine per l'ultimazione dei lavori	17
Art. 20. Sospensioni e proroghe	18
Art. 21. Penali in caso di ritardo	19
Art. 22. Programma dei lavori	20
Art. 23. Inderogabilità dei termini di esecuzione	20
Art. 24. Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	21
Art. 25. Termini per il collaudo	21
Art. 26. Presa in consegna di lavori ultimati e presa in consegna anticipata	22
Art. 27. Anticipazione	22
Art. 28. Pagamenti in acconto	23
Art. 29. Pagamenti a saldo	24

Art. 30. Interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto	25
Art. 31. Interessi per ritardato pagamento della rata di saldo	25
Art. 32. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori	26
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti	26
Art. 34. Variazione dei lavori	26
Art. 35. Diminuzione dei lavori	27
Art. 36. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	28
Art. 37. Subappalto	28
Art. 38. Responsabilità in materia di subappalto	31
Art. 39. Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti	31
Art. 40. Accordo bonario	32
Art. 41. Transazione	32
Art. 42. Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori	33
Art. 43. Recesso dal contratto	33
Art. 44. Risoluzione del contratto - Fallimento	34
Art. 45. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	35
Art. 46. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	35
Art. 47. Contabilizzazione dei lavori	36
Art. 48. Contabilizzazione oneri per la sicurezza	36
Art. 49. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	37
Art. 50. Prescrizioni e norme per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.....	41
Art. 51. Custodia del cantiere	43
Art. 52. Cartello di cantiere	43
Art. 53. Spese contrattuali, imposte, tasse	43
Art. 54. Tracciabilità dei flussi finanziari	44

CAPO 1	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
--------	----------------------------------

Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha come oggetto l'esecuzione dei lavori e forniture inerenti per la realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 247 via Riviera e la S.P. 89 Via Banze in frazione di Rivadolmo nel commune di Baone

I lavori dell'appalto comprendono gli interventi illustrati e descritti negli elaborati allegati e principalmente nella fornitura di quei materiali e l'esecuzione di quei lavori che sono generalmente relativi al mantenimento in efficienza delle strade provinciali, con lo scopo di approvvigionare di materiali le squadre operative dei cantonieri che provvederanno direttamente a metterli in opera anche con l'ausilio di mezzi a nolo, mentre i lavori veri e propri sono generalmente quelli che richiedono attrezzature e capacità tecniche non disponibili presso il personale e l'organizzazione del comune.

In particolare fatte salve le più precise indicazioni che all'atto esecutivo verranno imposte dalla Direzione Lavori, necessiterà fornire, in qualsiasi posto della rete stradale dei 3 Reparti e con la massima possibile tempestività, i seguenti materiali e/o servizi:

- inerti di qualsiasi natura quali terra vegetale, terra sabbionicia, sabbia, ghiaia e ghiaino di varia pezzatura, frantumati, stabilizzati, tout-venant, sasso da massicciata o da annegamenti fino a pezzatura di 1 mc circa per ripristino di frane od esecuzione di

drenaggi profondi;

- materiali bituminosi per pavimentazioni stradali quali impasti bituminosi di grossa pezzatura aperti, binder, conglomerati bituminosi di varia granulometria per manti di usura e tappetini in genere, emulsioni, bitumi, conglomerato plastico a freddo invernale; tali materiali potranno venire ordinati sia in fornitura, sia anche per quantità limitate, posti in opera;

- potatura straordinaria ed abbattimento di piante lungo le strade comunali;

- fornitura, con o senza posa in opera, di materiali di segnalamento stradale in genere quali cartelli di qualsiasi tipo con le relative piantane di sostegno, guardrail metallico, marginatori stradali in cemento od in altro materiale, catadiottri ecc.; fornitura ed esecuzione di sbarramenti per segnalazioni di pericolo a mezzo transenne, tavolati, cavalletti ecc.;

- noleggio, tutto compreso, di mezzi meccanici in genere che siano atti ad interventi relativi sia al corpo stradale vero e proprio che alle pertinenze come pulizie ed espurgo di fossi, decespugliamento e sfalci con speciali macchine trinciatrici, potatura di alberature stradali, eventuale abbattimento di qualche pianta resasi pericolante, lievo di ceppaie ecc.;

- fornitura di manodopera per i vari interventi;

- lavori relativi alla manutenzione, restauro o rifacimento di quelle opere d'arte minori in genere che si trovano lungo le strade provinciali quali muri di sottocosta o di controripa, cunette, tombinature per deflussi acque meteoriche, pozzetti, caditoie, cordonate ed aiuole spartitraffico, tubi di grosso diametro in c.a., ponticelli di piccola e media luce, canalette prefabbricate o gettate in opera per la canalizzazione di acque piovane ecc.;

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. Qualora per sopravvenute disposizioni normative o amministrative l'attuale rete stradale dovesse subire delle variazioni è in facoltà dell'Ente Appaltante ordinare l'estensione del presente appalto anche ai nuovi tratti viari.

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori, compresi nell'appalto, ammonta in via preventiva a Euro 149.560,00€ come risulta dal seguente prospetto, indicato ai sensi e per gli effetti delle eventuali richieste di subappalto di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016:

Descrizione categoria	Categoria DPR 207/2010		Euro
OPERE STRADALI	Prevalente	OG3	€ 230.000,00
ACQUEDOTTI E FOGNATURE	Scorporabile	OG6	€ 40.000,00
IMPIANTI ILLUMINAZIONE	Scorporabile	OG10	€ 25.000,00
TOTALE			€ 295.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 9.000,00
TOTALE LAVORI			€ 304.000,00

1. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, lettera B) e non soggetto a ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura". Gli importi definitivi saranno quelli risultanti dall'applicazione dei prezzi di cui allo "Elenco prezzi unitari" che forma parte integrante del presente Schema di contratto depurati del ribasso d'asta offerto in sede di gara d'appalto.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite. Perciò le cifre del prospetto di cui all'art. 2, che indicano l'importo complessivo presunto delle diverse categorie di lavori a misura, potranno variare tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni, a seguito di tutte quelle modifiche, variazioni, aggiunte e soppressioni di qualsiasi natura e specie che la D.L. riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal successivo fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
1. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta nonché a tutte le azioni e le attività descritte nel piano di sicurezza e coordinamento, come integrato dal piano operativo di sicurezza.

CAPO 2	DISCIPLINA CONTRATTUALE
---------------	--------------------------------

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Documenti del contratto

1. Sono allegati al contratto d'appalto i seguenti documenti:

- a) l'offerta economica fatta in sede di gara;
- b) elaborato unificato comprendente l'elenco descrittivo voci unitarie e la lista delle categorie di lavoro e forniture con indicazione dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, controfirmato per accettazione dall'appaltatore;

1. Non sono materialmente allegati al contratto, pur essendo nello stesso richiamati per farne parte integrante, i seguenti elementi:

- a) il Capitolato generale di cui al Decreto Ministeriale 19.04.2000 n. 145, per la parte non abrogata;
- b) il presente Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto;
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo e le relazioni;
- d) elenco prezzi unitari;
- e) la dichiarazione di subappalto
- f) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., redatto e sottoscritto dal datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., anche in forma semplificata secondo il modello di cui all'Allegato 1 al D.M. 09.09.2014 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;
- g) il cronoprogramma;
- h) la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- i) Protocollo di legalità sottoscritto dall'U.R.P. Veneto in rappresentanza delle Province in data 07 settembre 2015, recepito dal Presidente della Provincia di Padova con proprio decreto n. 202 del 29.12.2015.

1. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Osservanza di leggi e regolamenti

1. Nell'esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- ~ il D.Lgs. 50/2016 “Codice appalti”, d’ora in avanti definito *Codice*;
- ~ il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”, per la parte ancora in vigore, d’ora in avanti definito *Regolamento*;
- ~ il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000, d’ora in avanti definito “*Capitolato generale*, limitatamente agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 (commi 2 e 3), 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 32 e 35;
- ~ D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- ~ Protocollo di legalità, stipulato in data 07.09.2015, stipulato tra Prefetture della Regione Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto e Regione del Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- ~
- ~ 2. Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruire per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore – su richiesta della Direzione lavori – è tenuto all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi.
- ~ 3. L'osservanza di tutte le norme sopra indicate, in materia sia esplicita che generica, si intende estesa a tutte le successive eventuali leggi, decreti, disposizioni ecc. che dovessero essere emanati sino al termine di ultimazione dei lavori.

Protocollo di legalità

1. Clausola “Protocollo”

- L'appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 07 settembre 2015, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

1. Clausola “Elenco degli affidamenti”

- L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, per il successivo inoltro alla Prefettura, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, che intende coinvolgere in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraente con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” :
 - *trasporto di materiali a discarica;*
 - *trasporto e smaltimento di rifiuti;*
 - *fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;*
 - *fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;*
 - *fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;*
 - *noli a freddo di macchinari;*
 - *fornitura di ferro lavorato;*
 - *forniture con posa in opera e noli a caldo;*
 - *servizio di autotrasporto;*
 - *guardiania di cantiere;*
 - *fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e alloggio di personale;*
 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante le successive variazioni al precitato elenco.

1. Clausola “Comunicazione tentativi di estorsione”

- L'appaltatore, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si

obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

- L'appaltatore si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente a rispettare le clausole pattizie e l'obbligo di cui sopra.

2.Clausola "Divieto di subappalto"

- La stazione appaltante non autorizzerà l'appaltatore a stipulare contratto di subappalto a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di gara e non risultate aggiudicatarie.

3.Clausola "Referente di cantiere"

- L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..
- Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
- I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

4.Clausola risolutiva espressa

- Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "comunicazioni e/o informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
- l'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità" [trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, forniture con posa in opera e noli a caldo, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e alloggio di personale], una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto

di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, "informazione interdittiva" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1.1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 1.2. Con l'offerta è implicita la dichiarazione che l'Assuntore dei lavori, esaminati il progetto esecutivo, i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall'accesso ai luoghi di lavoro.
- 1.3. E' altresì a conoscenza del fatto che:
 - ~ L'assunzione dei lavori di cui al presente Capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali ad esempio: la natura del suolo e del sottosuolo; l'esistenza di opere nel sottosuolo quali cavi, condotte ecc.; la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti; la distanza da cave per il materiale necessario; la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa ne debba essere allontanata); l'esistenza di scarichi adatti per le acque e/o materiali di rifiuto.
 - ~ Nel formulare l'offerta l'appaltatore ha inoltre valutato la coesistenza del cantiere con scoli, fossi, rii consortili e demaniali, fiumi e la conseguente necessità di operare senza produrre inconvenienti al regolare smaltimento e deflusso delle acque provvedendo quindi a tutte le opere necessarie a ciò senza pretendere maggiori compensi considerandoli compresi nei prezzi d'offerta;
 - ~ Attività industriale produttive e relative pertinenze (parcheggi per mezzi con afflusso di veicoli commerciali pesanti e dipendenti) a cui garantire accesso e utilizzo provvedendo quindi a tutte le opere necessarie a ciò senza pretendere maggiori compensi considerandoli compresi nei prezzi d'offerta;
 - ~ Eventuali cantieri edili di costruzione con afflusso di veicoli pesanti a cui garantire accesso provvedendo quindi a tutte le opere necessarie a ciò senza pretendere maggiori compensi considerandoli compresi nei prezzi d'offerta;
 - ~ Accessi pedonali e carrai a privati a cui garantire costante accessibilità, tenendo conto dei rischi connessi con tali presenze, in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione a quanto da lui offerto

Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del *Codice*.

Domicilio e rappresentante dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve, ai sensi dell'art. 2 del *Capitolato generale*, avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.
3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire, ai sensi dell'art. 2 del *Capitolato generale*, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
4. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
5. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
6. Nel caso di gravi e giustificati motivi il RUP, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore medesimo o al suo rappresentante.

CAPO 3	CAUZIONI E GARANZIE
---------------	----------------------------

Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del *Codice*, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. Qualora l'aggiudicazione consegua ad un'offerta di ribasso:
 - superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
 - superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
1. Ai fini della determinazione dell'importo garantito si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del *Codice*.
- 2.
3. In caso di riunione di concorrenti si applica l'art. 103, comma 10, del *Codice*.
1. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui al comma

seguente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

1. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere costituita mediante:

- cauzione, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria Comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto.

1. La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

•

1. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

2.

3. La Provincia può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

4.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

1. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata:

- a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori, in originale o copia autenticata, attestanti l'avvenuta esecuzione.
- L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

1. Cessazione della garanzia: la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
1. Reintegrazione della garanzia: la stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
1. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del *Codice*, l'esecutore è obbligato, a costituire e consegnare alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa :
 - che copra i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori; l'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo contrattuale;
 - che assicuri la Stazione appaltante per danni causati a terzi (fra i terzi devono risultare compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.) nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000= ed un massimo di € 5.000.000=.
1. La polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
2. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto Ministro Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della responsabilità solidale delle imprese disciplinato dall'art. 48, comma 5, del *Codice*, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
4. In caso di raggruppamento verticale le garanzie assicurative sono dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro-quota, in applicazione del principio di cui all'art. 48, comma 5, del *Codice*, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
5. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici.

1.

CAPO 4	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
---------------	--------------------------------------

Norme generali di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

1. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
1. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i..

1. Considerata la tipologia dei servizi da svolgere che prevede la loro esecuzione in capo ad una sola organizzazione, senza che vi sia alcun tipo di sub appalto, la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento, pertanto l'appaltatore prima dell'avvio del servizio dovrà redigere e consegnare il piano operativo di sicurezza (POS) che costituisce, limitatamente ai cantieri oggetto del presente appalto, adempimento alle disposizioni di cui; all'articolo 17, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Lo stesso, in funzione della complessità o particolarità dei singoli cantieri dovrà essere integrato a cura dell'appaltatore. Il POS con i relativi aggiornamenti costituisce parte integrante dei documenti contrattuali. Non essendo prevista alcuna attività in concorso con lavoratori della Provincia o all'interno di aree di pertinenza di luoghi di lavoro di personale della stazione appaltante non sussistono i rischi da interferenza regolati dall'art. 26 del predetto decreto legislativo, pertanto non si è provveduto alla redazione del DUVRI e conseguentemente gli oneri concernenti le azioni da mettere in atto per ridurre o eliminare rischi da interferenza tra le maestranze dell'appaltatore e della stazione appaltante sono pari a zero.

1. L'impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., prima dell'inizio dei lavori, deve consegnare al Responsabile del Procedimento:

- ~ una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili o similari previste per la tipologia di appartenenza;
- ~ nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

1. Premesso che non sono previste attività in sub appalto in ogni caso si ricorda che in tale eventualità, l'impresa affidataria è tenuta ad osservare e far osservare alle ditte subappaltatrici, presenti in cantiere, quand'anche siano lavoratori autonomi:

- ~ gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 36-bis del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, in legge n. 248/2006, secondo le indicazioni della circolare del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale n. 29 del 28.9.2006 nonché l'art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

- ~ gli obblighi di cui agli artt. 18, comma 1, lett. u) e 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativi alla *tessera di riconoscimento dei lavoratori*. Pertanto, il personale occupato in cantiere, compreso quello delle ditte subappaltatrici e i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo cantiere, devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., e dell'art. 5 della L. n. 136/2010, corredata di fotografia e contenente :

- le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita);
- l'indicazione del datore di lavoro (nome o ragione sociale della ditta);

- la data di assunzione;
- e in caso di subappalto la relativa autorizzazione;
 Nel caso di lavoratori autonomi, di cui all'art. 21, comma 1. lett. c) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. La tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.
 I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.
- ~ Qualora nel corso delle attività appaltate si faccia ricorso a ponteggi si dovrà operare secondo quanto previsto dagli stessi per quanto concerne gli obblighi di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativi alla redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Il Pi.M.U.S. che dovrà avere i contenuti minimi di cui all'allegato XXII al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
- ~ relativamente ai ponteggi su ruote (trabatelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione dei lavori temporanei in quota, si dovranno osservare le disposizioni di cui all'art. 140 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., mentre per l'utilizzo dei ponti mobili sviluppabili su carro (ceste su autocarro o simili) si dovranno rispettare le vigenti norme sulle stesse pertinenti.

Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il POS redatto dallo stesso e le relative integrazioni relative ai diversi cantieri ed approvato dalla stazione appaltate.
1. La stazione appaltante opererà in piena autonomia per quanto concerne la propria organizzazione della sicurezza provvedendo preventivamente alla ricognizione dei tratti viari sui quali dovranno essere programmati gli interventi, rilevando eventuali sottoservizi o sopraservizi significativi per la sicurezza, la complessità della circolazione viaria, la complessità dei servizi da svolgersi attuando di conseguenza le più idonee misure di prevenzione e protezione.

Piano di sicurezza sostitutivo (PSS)

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. h) del del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS può essere redatto secondo il modello semplificato di cui all'Allegato 1 al D.M. 09.09.2014 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
1. L'idoneità del piano operativo deve essere preventivamente verificato dalla stazione appaltante e giudicato idoneo in funzione della complessità ed entità dei servizi da espletarsi.
1. L'appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle lavorazioni da eseguire, l'aggiornamento del piano operativo di sicurezza, qualora la particolarità del cantiere o la complessità dei servizi lo richieda.
1. Solo dopo che la stazione appaltante avrà accettato il piano operativo e lo avrà ritenuto idoneo e coerente con i servizi da svolgersi, l'appaltatore potrà eseguire le lavorazioni ivi descritte.
1. La mancata consegna da parte dell'impresa esecutrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, del piano operativo di sicurezza o delle integrazioni allo stesso richieste

comporta la segnalazione dei fatti all'Organo di vigilanza ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 159, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

1. In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte della stazione appaltante, l'appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
1. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese l'obbligo di redazione del POS incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutti i lavoratori impegnati per l'esecuzione dei servizi.
1. Il piano operativo di sicurezza e i relativi aggiornamenti formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 5	TERMINI DI ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE LAVORI
---------------	--

Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.
2. Se ricorrono i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del *Codice*, il Responsabile del procedimento, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace, può autorizzare il Direttore dei lavori a procedere alla consegna in via d'urgenza.
1. E' altresì facoltà della Stazione appaltante procedere:
 - alla consegna frazionata dei lavori senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione;
 - alla consegna parziale dei lavori, a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; in questa evenienza l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che prevede la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
1. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a cinque (5) giorni e non superiore a quindici (15), decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una

nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

2.

3. Se la consegna avviene in ritardo per colpa o dolo della Stazione appaltante l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

1. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.

Termine per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **280** (duecentottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna frazionata o parziale, dall'ultimo dei verbali.

1. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento sfavorevoli.

1. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere funzionali all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Sospensioni e proroghe

1. Qualora circostanze speciali, (compresi i casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, di redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. c) del *Codice*), non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può disporre la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del *Codice*. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

1. Il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse (fra cui rientra l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica) o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del *Codice*. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

1. Sospensione parziale dei lavori. Qualora, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre il Direttore dei lavori provvede alla sospensione

parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, ai sensi dell'art. 109, comma 4, del *Codice*. Ricorrendo tale evenienza, si determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma lavori.

2. L'esecutore che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può formulare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, motivata richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 109, comma 5, del *Codice*. La proroga, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 gg. dal suo ricevimento.
1. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'esecutore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso esecutore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
2. Il verbale di sospensione viene redatto dal Direttore dei lavori è controfirmato dall'esecutore o da un suo legale rappresentante. Il verbale viene trasmesso dal Direttore dei lavori al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
3. La durata della sospensione, salvo che non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, non è calcolata e non incide sullo scorrere del tempo contrattuale per dare ultimate le opere.
4. I verbali di ripresa dei lavori, redatti a cura del direttore dei lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
5. E' facoltà della Direzione lavori, nei lavori stradali e qualora ne ravveda la necessità, ordinare una sospensione lavori prima della realizzazione delle pavimentazioni stradali superficiali, ciò al fine di consentire un opportuno assestamento della fondazione e/o pavimentazione stradale già eseguita. Tale sospensione lavori non potrà avere, di norma, durata inferiore a 3 (tre) mesi né superiore a 9 (nove) mesi. Per tale sospensione l'Appaltatore nulla avrà da richiedere e/o da pretendere

Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale dell'un per mille dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando il limite massimo del dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 44, comma 1, lett. c) del presente schema di contratto, in materia di risoluzione del contratto.
2. Nel caso sia prevista l'esecuzione dell'opera con prestazioni articolate in più parti la penale si applica ai rispettivi importi, sempre che per una o più parti sia fissato un termine di esecuzione intermedio. Le relative penali sono applicate nello stato di avanzamento

immediatamente successivo all'avvenuta esecuzione delle singole parti.

3. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori (la penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire);
 - b) nel rispetto del termine imposto dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati (la penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati);
 - c) nel rispetto del termine fissato dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 199, comma 2, del *Regolamento* per il completamento di lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori (la penale è applicata all'importo delle lavorazioni di piccola entità).
1. La penale di cui al comma 3, lettera a), non viene applicata qualora l'esecutore, in seguito all'andamento dei lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo del presente schema di contratto.
1. Fuori dei casi regolati dai precedenti commi 2 e 3, le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale, ai fini della verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.
2. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 44 del presente schema di contratto, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i medesimi.
1. Le penali possono essere disapplicate su motivata richiesta dell'esecutore quando si riconosca che il ritardo non è allo stesso imputabile o quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione appaltante.
1. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Programma dei lavori

- 1. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante facente parte del progetto esecutivo.
- 2. Il cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante con conseguente obbligo dell'impresa di modificare il proprio programma esecutivo di cui all'art. 43 comma 10 del Regolamento.
- 3. Il programma esecutivo di cui sopra, redatto dall'impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori e l'eventuale scioglimento anticipato del contratto ex art. 108, comma 4, del *Codice*. Il programma esecutivo dell'impresa deve tenere conto della previsione di eventuali scadenze differenziate fissate per parti dell'opera in relazione a determinate esigenze.
- 4. Nel caso di sospensione o ritardo nei lavori per fatti imputabili all'esecutore resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante.

Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente schema di contratto;
 - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Previa formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia entro dieci giorni dalla predetta comunicazione il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. In ogni caso, alla data di scadenza del termine contrattuale, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, ai sensi dell'art. 199 del *Regolamento*.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito art. del presente schema di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.
5. Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre l'obbligo di custodia ed il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione da parte

dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo. Scaduto tale periodo cessa l'obbligo di custodia. In questo periodo l'Appaltatore dovrà mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza. Se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. In caso di inadempienza dell'Appaltatore la Stazione appaltante provvederà nei modi che riterrà più opportuni, per evitare danni all'opera realizzata, rivalendosi successivamente sull'Appaltatore.

Termini per il collaudo

1. Il collaudo finale ha luogo entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di collaudo, emesso dall'organo di collaudo, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Nell'arco del suddetto biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.
4. In caso di collaudo in corso d'opera, anche statico, l'organo di collaudo effettua visite con la cadenza che ritiene adeguata per l'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla conformità dei lavori eseguiti od in corso di esecuzione con il progetto approvato.
5. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 Euro il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6. Per i lavori di importo superiore a 500.000 Euro ma non eccedente 1.000.000 Euro è facoltà della Stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Presa in consegna di lavori ultimati e presa in consegna anticipata

1. La Stazione appaltante prende in consegna le opere o i lavori realizzati dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, comunque, quando diventa definitivo il certificato di collaudo provvisorio se non approvato nei due anni successivi.
2. La Stazione appaltante, se ha la necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere unilateralmente alla presa in consegna anticipata nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 230 del *Regolamento*. In particolare verrà redatto apposito stato di consistenza dettagliato delle opere, a garanzia dei possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, da allegare al verbale di consegna anticipata.
3. L'esercizio di tale potestà viene comunicato all'esecutore per iscritto, senza che lo stesso possa opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante viene attestata mediante verbale di consegna nel termine fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPO 6	GESTIONE ECONOMICA DEL CONTRATTO
---------------	---

Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.L. n. 50/2016, viene corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell'importo stimato dell'appalto,.
2. L'erogazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, rilasciata dai soggetti indicati nel precitato comma 18.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

Pagamenti in acconto

1. I pagamenti in acconto vengono erogati sulla base degli stati di avanzamento lavori, redatti dal Direttore dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati con i prezzi dell'offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00), al lordo di quanto indicato nel punto successivo.
2. A tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del *Codice*, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%;
3. Trattenuta sul certificato di pagamento, qualora ai sensi dell'art. 30, comma 5, del *Codice*, risulti dal DURC una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto (in sostituzione dell'adempimento del debitore principale) agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, per le rispettive quote.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'esecutore e del subappaltatore, il RPU invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'affidatario a provvedere entro i successivi quindici giorni, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del *Codice*. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero

dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del *Codice*.

5. Termini della procedura di pagamento:
6. Emissione certificato di pagamento, con l'indicazione dell'importo e della data, a cura del Responsabile del procedimento, entro i trenta (30) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1;
7. Pagamento dell'importo dovuto, entro i trenta (30) giorni successivi all'emissione del certificato di pagamento.
8. Dell'emissione del certificato il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile, ove dovuta.
9. Qualora il mancato pagamento sia motivato dall'esecutore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'esecutore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori.
10. Ultima rata d'acconto, viene pagata, con la procedura di cui sopra, a seguito della redazione del verbale di ultimazione dei lavori, qualunque sia la somma cui può ascendere.

Pagamenti a saldo

1. Termini della procedura di pagamento:
2. Redazione conto finale, a cura del Direttore dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori;
3. Sottoscrizione conto finale, da parte dell'appaltatore, entro trenta (30) giorni dall'invito scritto, trasmesso, anche via fax, dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 201 del *Regolamento*;
4. Pagamento dell'importo dovuto, entro i trenta (30) giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale pagamento è subordinato alla previa presentazione di quanto indicato nei commi successivi. In assenza il termine viene sospeso senza che l'appaltatore possa pretendere interessi per ritardato pagamento.
5. Il pagamento della rata di saldo, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del *Codice*.
6. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di trenta giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
7. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a due (2) anni dalla data di emissione del certificato di collaudo e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di garanzia definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
8. Il certificato di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile, ai

sensi dell'art. 102, comma 4, del *Codice*.

1. Per lavori di importo superiore a Euro 10.450.000,00=, come stabilito dall'art. 103, comma 8, del *Codice* la liquidazione della rata di saldo, è subordinata alla stipulazione da parte dell'esecutore:
 - a) di una polizza indennitaria decennale, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.
 - b) di una polizza di assicurazione responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

9. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, ai sensi dell'art. 102, comma 5, del *Codice*.

Interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto

1. Gli interessi dovuti dalla Stazione Appaltante all'appaltatore sono stabiliti come segue:
Pagamento della rata di acconto:
qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi moratori, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. Gli interessi moratori si sostanziano nella corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse (tasso di riferimento o tasso *refi*) applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principale, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
2. Nel caso di subappalto con pagamento diretto al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del *Codice*, gli interessi del presente articolo sono corrisposti all'esecutore e al subappaltatore in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

Interessi per ritardato pagamento della rata di saldo

1. Gli interessi dovuti dalla Stazione Appaltante all'esecutore sono stabiliti come segue:
Pagamento della rata di saldo:
 - qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'esecutore gli interessi moratori, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. Gli interessi moratori si sostanziano nella corresponsione di interessi semplici di mora su base

giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse (tasso di riferimento o tasso *refi*) applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principale, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori

1. Per il presente contratto è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, fatta salva l'applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a) del *Codice*, per cui le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezziari di cui all'art. 23, comma 7, del *Codice*, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. E' facoltà della Stazione appaltante rifiutare la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del *Codice*, mediante comunicazione di rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica della cessione.
3. Ai fini di un'eventuale presa d'atto della cessione dei crediti, cui si applicano le disposizioni della L. n. 52/1991, viene verificata la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - deve essere notificata alla Amministrazione committente, allegando l'atto, in originale o in copia autenticata;
 - il cessionario deve essere un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia;
 - deve essere fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. In ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

CAPO 7	VARIANTI
---------------	-----------------

Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento dell'amministrazione committente, da cui il RUP dipende, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del *Codice*.
2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Qualora, ai sensi del precitato art. 106 del *Codice*, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori,

in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentiti il Responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, corredata, se necessario, dall'aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

4. Le modifiche al contratto sono ammesse nei seguenti casi:

- Esecuzione di lavori, forniture e servizi supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle condizioni tutte previste dall'art. 106, comma 1, lett. b) del *Codice*.
- Perizie di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del *Codice*, derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili, tra cui vi rientra la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti e sempre che non venga alterata la natura generale del contratto.

1. Con riferimento alle modifiche di cui al comma precedente opera il limite previsto dall'art. 106, comma 7, del *Codice*, ai sensi del quale l'eventuale aumento del prezzo non deve eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, l'insieme complessivo degli aumenti non deve comunque superare il predetto limite.

2. Sono inoltre ammesse:

- Modifiche o varianti non sostanziali, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del *Codice*, ossia quelle che non determinano gli effetti di cui al comma 4 del medesimo articolo. In difetto di precise indicazioni normative si ritengono tali quelle che determinano un aumento non superiore al cinque (5) per cento dell'importo originario del contratto e che, comunque, vengono autorizzate per risolvere aspetti di dettaglio o finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
- Modifiche o varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 10, del *Codice*, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione e sempreché : a) non sia necessario addivenire ad una nuova procedura di gara; b) il valore della modifica non sia superiore ad entrambi i limiti previsti dal medesimo comma 2;

1. Nei casi sopra considerati, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, l'esecutore è tenuto ad eseguire i lavori alle stesse condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del *Codice*

2. L'esecuzione dei lavori previsti in variante è, comunque, subordinata all'adeguamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del piano di sicurezza e del fascicolo dell'opera, nonché all'aggiornamento del piano operativo di sicurezza.

Diminuzione dei lavori

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 106 del *Codice*, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, indicato nel comma 12 dello stesso art. 106 e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente

comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara.
2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 1, del *Regolamento* e raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto. Qualora sia impossibile come dianzi indicato, i nuovi prezzi devono essere ricavati, totalmente o parzialmente, da nuove regolari analisi.

CAPO 8	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
---------------	----------------------------------

Subappalto

1. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili o affidabili a cottimo nel limite generale del 30 (trenta) per cento dell'importo complessivo del contratto, (intendendosi per importo complessivo l'importo contrattuale), ai sensi dell'art. 105 del *Codice* .
3. In particolare, per le opere scorporabili di cui all'art. 89, comma 11, del *Codice*, (strutture, impianti e opere speciali), fermi i limiti ivi indicati, l'eventuale subappalto non può superare il 30 (trenta) per cento dell'importo delle opere medesime e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso, ai sensi ai sensi dell'art. 105, comma 5, del *Codice* .
4. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105 del *Codice* alle seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione committente deve aver indicato nel bando di gara la categoria o le categorie per le quali il subappalto è ammesso;
 - b) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo (*l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato*);
 - c) sia allegata la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice*;
 - d) sia allegata la documentazione prevista dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o attestazione rilasciata da una SOA per la qualificazione del subappaltatore;
 - e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 150.000,00=, l'appaltatore deve produrre all'Amministrazione committente la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.Lgs. n 159/2011; resta fermo

che, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

- f) che il subappaltatore sia in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 68/99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, da comprovarsi mediante produzione della dichiarazione o della certificazione di ottemperanza, a seconda dei casi o, quando trattasi di impresa con meno di quindici dipendenti, mediante dichiarazione di non essere oggetto ai relativi obblighi di assunzione;
- g) che il subappaltatore sia in regola con i versamenti contributivi e assistenziale nonché, se dovuti, quelli alla Cassa Edile.

1. Deposito copia autentica contratto di subappalto o di cottimo:

- presso l'Amministrazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- il contratto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato;
- il contratto deve indicare l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia in termini economici;
- il contratto di subappalto o di cottimo deve contenere, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale il subappaltatore o il subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;

1. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad inserire nel contratto di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro terzo che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dell'opera le clausole pattizie indicate nell'art. 7 "Protocollo di legalità" del presente schema di contratto.

2. Termini per il rilascio dell'autorizzazione:

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore;

- l'autorizzazione è rilasciata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di trenta (30) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- c) l'appaltatore deve comunicare alle OO.SS. territoriali, alla Cassa Edile e agli Istituti previdenziali ed assicurativi ogni assegnazione di lavori in subappalto, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dall'accordo integrativo provinciale, (in attuazione del Protocollo d'intesa in materia di sicurezza nei cantieri edili, sottoscritto in Padova il 19.10.2004);
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Amministrazione committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 105, comma 17, del *Codice*. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
- f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008;
- g) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima del loro ingresso al cantiere, il proprio Piano Operativo di Sicurezza per la verifica di idoneità da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

1. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

1. Ritardo nel pagamento delle retribuzioni del personale del subappaltatore impiegato nell'esecuzione delle opere subappaltate nonché in caso di inadempienze contributive si applica l'art. 30, commi 5 e 6, del *Codice*.

1. Contratti assimilati al subappalto:

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività di : a) forniture senza prestazione di manodopera; b) forniture con posa in opera; c) noli a caldo se singolarmente di importo pari o superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo pari o superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

1. Contratti che non costituiscono subappalto:

- i contratti che non superano i limiti di cui al comma precedente. Per questi contratti è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'Amministrazione committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto;
- le categorie di forniture e servizi indicati dall'art. 105, comma 3, del *Codice*.

1. Autorizzazione integrativa:

2. E' fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del

subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato oppure siano variati i requisiti soggettivi di cui all'art. 105, comma 7, del *Codice*.

1. Decadenza dell'autorizzazione, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, quando viene meno uno dei requisiti sui quali l'autorizzazione si fonda.
2. In mancanza delle condizioni sopra indicate il subappalto si intende non autorizzato e ciò legittima la committenza a recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 21 L. 646/1982 e s.m.i., e ad esercitare le azioni necessarie al risarcimento del danno.
3. La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente né dell'appaltatore né di altre imprese autorizzate ad entrare nel cantiere verrà considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato, con le conseguenze di cui al comma precedente.

Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Responsabile del procedimento, il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione (quest'ultimo ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008) provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21, comma 1, della L. n. 646/1982 e s.m.i. (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti

1. Fermo restando che l'amministrazione committente rimane estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore, la stessa corrisponde direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, di seguito riportati:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
 - - definizione di micro impresa ai sensi del DM 18/4/2005 : meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
 - - definizione di piccola impresa ai sensi del DM 18/4/2005 : meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - a) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - b) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
1. Al di fuori delle ipotesi previste dal precitato comma non si fa luogo ad alcun pagamento diretto.
2. La corresponsione diretta del pagamento segue la seguente procedura:
 - a) il subappaltatore o il cottimista deve comunicare all'amministrazione committente e all'appaltatore, la parte delle prestazioni eseguite con la specificazione del relativo importo;
 - b) l'appaltatore, a sua volta, verifica in proprio la correttezza delle contabilizzazioni prodotte da subappaltatore o dal cottimista, comunicando al direttore dei lavori il proprio nulla osta al pagamento;

- c)il direttore dei lavori verifica la corrispondenza di quanto eseguito in relazione ai documenti contabili in suo possesso, dando nulla osta al pagamento, semprechè non siano sorte contestazione in ordine ai lavori eseguiti per i quali viene chiesto il pagamento, nel qual caso il pagamento resta sospeso;
 - d)il Responsabile unico del procedimento, acquisiti i succitati nulla osta, prende atto del credito complessivamente maturato dal subappaltatore e dal cottimista ed emette il relativo certificato di pagamento;
 - e)i pagamenti saranno effettuati con la tempistica di cui all'art. 28 del presente schema di contratto;
 - f) resta in ogni caso stabilito che l'importo erogabile al subappaltatore è consentito fino a concorrenza dell'importo autorizzato con il provvedimento di autorizzazione del subappalto;
3. E' onere e responsabilità dell'Appaltatore informare il subappaltatore circa la procedura ed i tempi di pagamento regolati dal presente articolo, tenendo indenne l'amministrazione committente da qualsiasi responsabilità in ordine alla richiesta di interessi legali e moratori derivanti da ritardati pagamenti:
- a)relativi a modalità e tempi di pagamento diversi stabiliti nel contratto di subappalto tra appaltatore e subappaltatore;
 - b)relativi alla omessa o ritardata od incompleta comunicazione di cui sopra.

CAPO 9

CONTROVERSIE

Accordo bonario

- 1.Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera comporti variazioni tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si segue la procedura definita dall'art. 205 del *Codice*.

Transazione

- 1.Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto "de quo" possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile e della procedura di cui all'art. 208 del *Codice*, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
- 2.Ove non si proceda né ad accordo bonario né a transazione il foro competente per un'eventuale azione giudiziaria è quello del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
- 3.Non si fa luogo ad arbitrato alcuno.

Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori

- 1.L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, del Codice, devono osservare:
 - a)integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
 - b)le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

- 2.In caso di inadempienze contributive, risultanti dal DURC, relative a personale

dipendente di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto si applica l'art. 30, comma 5, del *Codice*.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni relative al personale di cui al punto precedente, si applica l'art. 30, comma 6, del *Codice*.

4. In applicazione del D. Lgs. 25.2.2000 n. 72 ed in attuazione del Protocollo d'intesa in materia di sicurezza nei cantieri edili, sottoscritto in Padova il 19.10.2004, è fatto obbligo all'appaltatore di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro di cui al comma precedente. Ai lavoratori extracomunitari distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale.

Recesso dal contratto

1. L'amministrazione committente:

- a) ha il diritto, ai sensi dell'art. 109 del Codice, di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato ai sensi del comma 2 del precitato articolo. Il recesso avviene secondo la procedura e le modalità indicate nello stesso articolo 109;
- b) ha l'obbligo di recedere dal contratto nei casi previsti dall'art. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

2. Nel caso di cui alla lett. b) del punto precedente, viene fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dall'amministrazione committente.

Risoluzione del contratto - Fallimento

- 1. L'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto qualora si verifichi una o più delle condizioni previste dall'art. 108, comma 1, del *Codice*.
- 2. L'amministrazione committente deve procedere alla risoluzione del contratto qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 108, comma 2, del *Codice*. Rientrano tra le cause di risoluzione anche:
 - l'inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori, previa procedura di contestazione degli addebiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - l'irrogazione della sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione da parte del giudice penale e compatibilmente ai limiti di applicazione della sanzione medesima, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 231/2001.

L'amministrazione committente procede alla risoluzione del contratto in caso di:

- accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, previo esperimento della procedura di contestazione degli addebiti di cui all'art. 108, comma 3, del *Codice*;
- ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, previo esperimento della procedura di cui all'art. 108, comma 4, del *Codice*;
- violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Effetti della risoluzione del contratto :

- l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- L'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine fissato dal RUP. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, il RUP provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese;
- Il RUP procede ai sensi dell'art. 108, commi 6 e 9, del *Codice*.

Risarcimento danni :

Se la risoluzione del contratto avviene ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 108 del *Codice*, e l'amministrazione committente non si avvale della facoltà di cui all'art. 110, comma 1, del *Codice*, vengono posti a carico dell'appaltatore inadempiente si applicano i maggiori addebiti di cui al comma 8 dello stesso articolo 108, di seguito specificati:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 10

NORME FINALI

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra l'amministrazione committente e l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 (commi 2 e 3), 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 32 e 35 del *Capitolato generale*.

3. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

4. I materiali ed i componenti da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale nonché a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dei lavori, anche a seguito di

specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

5. Qualora il Direttore dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'appaltatore deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'amministrazione committente può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
6. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dei lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
7. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta al Direttore dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
8. L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
9. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
10. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
11. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
12. Per quanto non indicato nel presente articolo si applicano gli artt. 16 e 17 del *Capitolato Generale*.

Contabilizzazione dei lavori

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le spese generali di cui all'art. 32, comma 4, del *Regolamento*, e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltatore e a tale scopo riportati dallo stesso sulla "lista", che costituiscono i prezzi contrattuali.
3. Le misure per la contabilità saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
4. Gli eventuali lavori in economia, previsti nel contratto, non danno luogo a valutazione a misura e sono inseriti in contabilità con le modalità indicate nell'art. 179 del *Regolamento*.

Contabilizzazione oneri per la sicurezza

1. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) del presente schema di contratto saranno contabilizzati in misura pari alla quota percentuale dei lavori eseguiti.

Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui agli articoli 4, 5 (commi 2 e 3), 6, del *Capitolato generale*, 30, commi 5 e 6, 103, comma 7, del *Codice*, nonché degli altri indicati nel presente Schema di Contratto, e di quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono inoltre a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
3. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
4. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
5. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

6. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
7. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
8. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
9. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
11. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
12. a fornitura, posa e manutenzione dei cartelli stradali di avviso, pericolo, divieto e prescrizione, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, con particolare riferimento ai DI 04/03/2013 e DM 10/07/2002 e a quanto previsto dal codice della strada.
13. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
14. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
15. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di

qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

16. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
17. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
18. L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
19. L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione lavori, sulla base di quanto richiesto dalla stessa, in concomitanza della comunicazione di ultimazione dei lavori, i disegni del "as built / come costruito" delle componenti edili, strutturali, impiantistiche, dei sottoservizi ecc..., senza spese ed oneri per la Stazione appaltante.
20. Provvedere, nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, alla sospensione dei lavori nel luogo del ritrovamento ed alla comunicazione alla Direzione Lavori, adottando ogni misura necessaria per garantirne l'integrità, la custodia e la conservazione. Ciò senza poter avanzare in ogni caso alcun diritto in ordine al rimborso delle spese incontrate salvo quelle per la loro conservazione e/o per le speciali operazioni che fossero espressamente ordinate. I lavori potranno essere ripresi soltanto su ordine scritto e disposizioni della Direzione Lavori. Salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Ente Appaltante, senza alcun diritto a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore di cui all'art. 107, comma 4, del *Codice*.
21. Tutte le spese necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi. Rimane stabilito che l'Appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, della quale responsabilità si intende quindi sollevato tanto l'Ente Appaltante quanto il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelle indicati dal Regolamento.

22. Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualche modo interessate ai lavori, così che la circolazione su di esse risulti interrotta o limitata; ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori, eventuali deviazioni di traffico, in caso di assoluta necessità, curando comunque a sue spese la fornitura e posa della segnaletica necessaria, conforme alle norme vigenti, lungo tutto l'itinerario della deviazione per consentire l'esatta individuazione del percorso alternativo; ad assicurare in ogni momento l'esercizio delle strade nei tratti delle medesime interessate dalla sistemazione in sede con particolare riguardo, anche in caso in cui fossero emesse ordinanze di chiusura delle stesse al traffico da parte degli Enti proprietari, ai residenti e ai diretti alle attività produttive o edificative.
23. E' fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di capi cantonieri, cantonieri e loro aiuti o di altro personale della Provincia.
24. La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che intercorre tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo dei lavori stesi. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti per forza maggiore considerati nel Capitolato speciale d'appalto e sempreché l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato generale.
25. E' a carico dell'impresa la verifica dei sottoservizi prima dell'inizio lavori anche con sondaggi. L'Appaltatore prende atto dell'esistenza dei sottoservizi indicati schematicamente nei disegni di progetto, ne verifica la veridicità e si impegna ad eseguire i lavori sia in presenza dei sottoservizi che in concomitanza con l'eventuale spostamento, anche temporaneo, degli stessi. L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sarà responsabile della opportuna sistemazione e deviazione delle canalizzazioni di qualsiasi tipo (per esempio: cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, gas, fognature, ecc.), nonché delle linee elettriche e telefoniche con le relative palificazioni, che venissero a trovarsi nell'area oggetto di intervento. In tale circostanza l'Appaltatore dovrà realizzare le opere necessarie allo spostamento dei sottoservizi con interventi che saranno compensati con gli articoli di elenco e/o in economia. Saranno comunque considerate a suo completo carico le eventuali riparazioni dei guasti che per qualsiasi causa dovessero venire arrecati alle opere e condutture sotterranee e loro accessori. L'Impresa è obbligata a munirsi del nulla osta dell'ispettorato di zona dell'Azienda Telecom Italia qualora, nella zona interessata dai lavori, si trovi interrato il cavo coassiale e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dal predetto Ispettorato affinché siano evitati danneggiamenti al cavo stesso. L'impresa è altresì obbligata a richiedere i nulla-osta, eventualmente non già rilasciati in sede di progetto, da parte di tutti gli enti erogatori interessati (Telecom, Enel, Gas, Fognatura, Acquedotto, ecc.) ottemperando alle rispettive prescrizioni per lo spostamento, la protezione e la posa delle rispettive condotte; è a carico dell'Appaltatore ogni onere per il rallentamento dei lavori che dovesse verificarsi a causa dei tempi amministrativi eventualmente necessari per il rilascio, da parte dagli enti erogatori, delle eventuali autorizzazioni allo spostamento anche se richieste dalla Stazione Appaltante. E' infine a carico dell'Appaltatore ogni eventuale onere per il rallentamento dei lavori che dovesse verificarsi a causa della presenza degli esistenti impianti (per esempio pali ENEL, TELECOM, ACQUEVENETE fognature, ecc.) da spostarsi/adeguarsi da parte degli Enti interessati nel corso dei lavori.

26. L'Impresa è tenuta, nella predisposizione del programma lavori ai sensi dell'art. 1 della Legge 741/81, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'impresa dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dalle viabilità di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere appositi atti fidejussori a garanzia. Gli indennizzi da corrispondere ai proprietari dei fondi interessati dai lavori per danni arrecati alle culture ed alle cose e beni in genere, anche all'interno della striscia asservita, sono a carico dell'Impresa, la quale liquiderà i danni direttamente ai proprietari, previo rilascio di una dichiarazione liberatoria. Nel caso le parti non addivenissero ad un amichevole accordo, gli indennizzi saranno quantificati da un tecnico dell'Azienda in concerto con i proprietari e l'Impresa. In difetto, sarà nominato un arbitro di concerto fra le parti.
27. Smaltimento rifiuti da demolizioni e scavi: è fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese compreso l'eventuale indennizzo di discarica, all'allontanamento dei materiali di rifiuto provenienti da demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di smaltimento prevista dal DPR 915/82, L. R. 33/85 e dal D. Lgs. 5/02/97 n. 22.
28. L'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro e fino alla profondità necessaria per garantire le lavorazioni in sicurezza, per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità pubblica e degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta o poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendo in tutti i casi sollevato l'Appaltante.
29. Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere direttamente, quale che sia all'uopo la spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul successivo acconto. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai corrispettivi
30. stessi debba provvedere l'Appaltante. Tale penale sarà ridotta al 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il tempo fissato nell'atto della notifica.

Prescrizioni e norme per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico

Sono a completo carico dell'impresa gli oneri tutti che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed in particolare:

- a) dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio Insindacabile della Direzione Lavori;
- b) dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione della viabilità ordinaria;
- c) dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun cantiere

fisso o mobile da effettuarsi nel rispetto del DI 04/03/2013, nonché dal mantenerne l'efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne che notturne anche con apposito personale di guardiania, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al Nuovo Codice della Strada e DM 10/07/2002, alle sue eventuali modifiche ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartire dalla Direzione Lavori e alle prescrizioni fornite dall'ente gestore;

- d) dalle operazioni di tracciamento e modinatura necessarie per la determinazione ed esecuzione delle opere;
- e) dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che adduce alle zone dei lavori;
- f) dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamenti con la viabilità ordinaria e/o privata;
- g) dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori.

Saranno altresì posti in essere gli apprestamenti per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:

1. luci a cascata di restringimento carreggiata;
2. eventuali semafori provvisori;
3. segnaletica verticale cd eventualmente orizzontale.

Prima dell'apertura del cantiere l'appaltatore essere in possesso di specifica autorizzazione da parte dell'Ente proprietario e/o concessionario della strada.

L'autorizzazione dovrà riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilità.

L'originale dell'autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata presso il cantiere.

L'appaltatore è tenuto a curare che tutti i mezzi d'opera e le attrezzature siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea.

I lavori, quando possibile, dovranno essere eseguiti in strade aperte al traffico (con chiusura delle corsie interessate dai lavori); tutta la segnaletica di cantiere dovrà essere predisposta e installata secondo quanto previsto dal DECRETO del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" che si ritiene integralmente riportato in questo documento.

Ad integrazione della visibilità dei mezzi dovranno essere predisposti elementi segnaletici rifrangenti, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro dovranno essere munite di apparati luminosi di colore rosso e luce fissa.

Il segnale "lavori" essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa.

Lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro dovrà essere sempre integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in progressione (luci scorrevoli a cascata).

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire gli impianti luminosi a cascata in opera funzionanti, a suo completo carico e provvedere alla loro manutenzione.

I margini longitudinali della zona di lavoro dovranno essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla profonda.

Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera.

L'Appaltatore è rigorosamente tenuto a predisporre un servizio di sorveglianza, espletato da personale assolutamente addestrato ed in grado di svolgere con la massima diligenza e precisione i compiti affidatigli.

Tale servizio di sorveglianza dovrà essere ininterrotto, e mantenuto anche durante l'intervallo pomeridiano.

Il personale incaricato avrà il compito di:

- 1.1 - controllare costantemente la posizione dei segnali, ripristinandone l'esatta collocazione qualora essi vengano spostati od abbattuti dal vento o dai veicoli in transito;
- 2.2 - nelle ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità, mantenere perfettamente visibili gli apparati luminosi previsti provvedendo alla loro pulizia;

Nel caso in cui siano previsti cantieri notturni l'Appaltatore dovrà provvedere a mettere in atto tutti quegli accorgimenti necessari a svolgere il lavoro visto, salvaguardando l'incolumità del proprio personale, e quella degli utenti in transito.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, posa, spostamento e sorveglianza della segnaletica di cantiere e quant'altro richiesto dalla Direzione Lavori sono a carico dell'Appaltatore che si impegna ad osservare tutte le norme prescritte dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992), quelle contenute nelle circolari Ministero LL.PP. n. 9540 del 20.12.1960 e n. 1220 del 22.07.1983 ed alla circolare n. 2900 del 20.11.1984 e successive modifiche, nonché dalle prescrizioni contenute nelle Norme di sicurezza, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di sicurezza e coordinamento ed ulteriori prescrizioni si rendessero necessarie

In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti, per il personale dipendente dall'Impresa e per terzi in genere compresi i rispettivi beni, che dovessero verificarsi durante o in conseguenza dei lavori, con particolare riguardo a quelli dovuti alla inosservanza delle norme di sicurezza, la responsabilità di essi ricadrà completamente ed esclusivamente sull'impresa che ne subirà tutte le conseguenze di carattere sia civile che penale, sollevando l'Amministrazione Committente da ogni responsabilità inerente e conseguente ai fatti.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali egli deve eseguire i lavori con particolare riguardo alla esecuzione delle opere singolarmente per tratti anche distanziati nel tempo ed alla esecuzione delle opere medesime in presenza di traffico di esercizio con qualsiasi condizione di deflusso e parzializzazione del medesimo, né potrà far valere, per richiedere compensi od indennizzi, la non concessa chiusura di uno svincolo, area di servizio, parcheggio o tratto di strada, al passaggio dei veicoli, restando riservata alla sola Amministrazione e per essa alla Direzione Lavori, la scelta delle disposizioni ritenute più idonee per la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti stradali.

Custodia del cantiere

- 1.E' a carico e a cura dell'appaltatore, in quanto spese generali comprese nel prezzo d'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 4, del *Regolamento*, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Cartello di cantiere

- 1.L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, almeno n. 1 esemplare del cartello

indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 300 di base e 450 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell' 1 giugno 1990, n. 1729/UL, aggiornato con le indicazioni previste dalla normativa sopravvenuta (in particolare art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e art. 20, comma 6, del T.U. Edilizia n. 380/2001) e comunque sulla base di quanto indicato dal Direttore dei lavori curandone i necessari aggiornamenti periodici. Rispettando i dettami dimensionali della Regione Veneto e della Provincia di Padova

Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

1. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla normativa vigente; tutti gli importi citati nel presente schema di contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. L'appaltatore e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori e subcontraenti qualora in costanza di contratto intenda modificare i rapporti bancari dedicati, è tenuto a comunicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., al Responsabile del Procedimento e al Settore Risorse Finanziarie della Provincia di Padova, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del nuovo conto corrente dedicato (o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa oggetto del presente appalto) unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
- 2. L'eventuale violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., con particolare riguardo a transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., costituisce causa di risoluzione del contratto.

ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

.....
.....
.....

N.B.: Obbligatoriamente devono essere allegati il capitolato speciale e l'elenco prezzi

unitari (Art. 137, comma 3, D.P.R. n. 207/2010).

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto, composto di n. fogli

Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà ed unitamente a me lo sottoscrivono.

Per l'impresa

.....

Per l'Amministrazione
Comune di Baona

.....